
L'*instructio probatoria* nel processo penale medievale: osservazioni canoniche sull'ammissione e l'assunzione dei mezzi di prova nei secoli XIII e XIV

Instructio probatoria in Medieval Penal Trial: Canonical Observations about the Admission and the Experiment of the Evidences in XIII and XIV Centuries

RECIBIDO: 4 DE OCTUBRE DE 2018 / ACEPTADO: 29 DE OCTUBRE DE 2018

Ciro TAMMARO

Professore invitato di diritto canonico
Estudio Teológico Franciscano de Nola. Napoles
orcid 0000-0001-9170-676X
cirtamm@gmail.com

Resumen: Se analiza la parte del proceso penal medieval designada como fase instructora, que consiste en la investigación, recogida y valoración de las pruebas. En primer lugar se presta atención a la cuestión del origen del proceso inquisitorio y su gradual diferenciación del tradicional proceso acusatorio. A continuación, se examinan los diversos instrumentos de prueba utilizados en el proceso. Finalmente, los criterios de valoración de las pruebas por parte del juez.

Palabras clave: Proceso inquisitorio, Pruebas, Instrucción probatoria.

Abstract: The article deals with the preliminary proceeding, about investigation, collection and evaluation of the evidences in medieval penal trial. The opening of the article is about the origin of the inquisitorial trial and the gradual differentiation from the traditional accusatorial trial; then it's about the different probatory instruments used in proceeding; finally it's about the evaluation methods of evidences from judge.

Keywords: Inquisitorial Trial, Evidences, Preliminary Investigation.

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI GENERALI

È noto che, nel campo penale, tanto le corti episcopali, quanto le magistrature secolari, continuarono a basare per tutto il Medioevo, fondamentalmente, le loro procedure sui principi tradizionali del diritto romano, e cioè sul modo di procedere detto *accusatio*¹.

Per esso, l'*actio* – o azione penale – aveva inizio col gesto di un privato cittadino di accusare l'autore di un'infrazione alla legge penale, lesiva di un diritto proprio o del suo casato, o anche dannosa per un interesse pubblico (*crimina* o *scelera publica*)². L'accusatore doveva assumere su di sé l'intera responsabilità della propria accusa ed, investito legalmente del suo ufficio, con l'adempimento della formalità dell'iscrizione a ruolo della causa (*inscriptio-nis vincula*) davanti al giudice competente, che assisteva passivamente al dibattito ed aveva limitate facoltà d'indagine, doveva provare rigorosamente i fatti asseriti, con documenti, testi ed ogni altro mezzo utile alla causa, e legittimo³.

Come nel processo civile si stabiliva un vero e proprio contraddittorio, a mezzo di citazioni scritte predisposte dal giudice, e notificate all'interessato o pubblicate con proclami ed affissioni. La citazione stabiliva la data per la comparizione delle parti, per procedere alla contestazione della lite (ossia per fissare il capo o i capi di imputazione per i quali procedere), e determinava altresì il termine per produrre prove⁴.

In caso di insuccesso nella prova, l'imputato andava assolto (*actore non probante, reus absolvitur*), ed anzi veniva posto nella situazione stessa dell'imputato (*ex actore fit reus*), ed era passibile di pena, in genere della stessa pena che sarebbe toccata all'imputato se egli fosse riuscito a dimostrare come valida la sua accusa, e vera la colpevolezza di questo⁵.

¹ Sul processo accusatorio, ampiamente, cfr. B. GOUYET, *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colonie 1759, 211-219.

² Circa le caratteristiche dell'azione penale nel sistema accusatorio, vedi J. DUPIN, *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie 1716, 91-92.

³ Per una trattazione abbastanza approfondita dei poteri del giudice e delle parti nell'ambito del modello processuale accusatorio, si veda C. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstliche Ketzengerichte*, Leipzig 1890, 165-168.

⁴ Circa la natura giuridica, il fondamento e gli effetti della *vocatio in ius* delle parti, cfr. G. HOFFMANN, *Geschichte der Inquisition*, Frankfurt 1878, 100-102.

⁵ Cfr. J. HAVET, *L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusqu'au XIII siècle*, in IDEM, *Oeuvres complètes*, Paris 1896, 173-175.

In definitiva, il rito accusatorio non era altro che lo schema giudiziario regolarmente previsto per il processo civile⁶, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla circostanza che nell'ambito penale si agiva per la tutela di un interesse pubblico, anziché meramente privato.

Una giurisdizione che acquisiva sempre maggiore importanza si era tuttavia andata affermando accanto alla giurisdizione accusatoria.

I Vescovi, già investiti di poteri disciplinari⁷, cominciarono ad essere normalmente scelti come arbitri ed autorevoli compositori di qualunque dissidio tra i chierici, ed a sedere in vere corti di giustizia chiamate sinodi. Dato che essi ispiravano più fiducia ai litiganti che non i giudici ordinari, spesso corrotti e poco istruiti, anche i laici presero a servirsi senza esitazioni della loro opera⁸.

La giurisdizione episcopale non venne, tuttavia, a collocarsi in una situazione di concorrenza con quella laica, ma conservò sempre la prerogativa di un tribunale arbitrale, alle decisioni del quale le sanzioni spirituali, di cui disponeva, conferivano singolare autorità⁹. Dopo le invasioni barbariche, la Chiesa progressivamente reclamò il privilegio di conoscere e dirimere tutte le controversie civili e criminali dei chierici¹⁰.

In definitiva, il tribunale ecclesiastico entrava a far parte dell'ordinamento giudiziario, e di conseguenza la forza pubblica veniva posta al suo servizio. Al crollo dell'impero carolingio, il potere giurisdizionale della Chiesa, approfittando delle mutate condizioni sociali e politiche, si rafforzò ulteriormente¹¹.

I glossatori e i commentatori ammisero esplicitamente il diritto della Chiesa in ambito giudiziario, e tale diritto –consacrato definitivamente nelle

⁶ Per una riflessione storico-giuridica sull'applicazione del rito accusatorio nel processo civile, vedi M. TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Paris 1893, 157-160.

⁷ In merito alla potestà disciplinare episcopale, vagliata nella sua struttura e caratteristiche in epoca antecedente alla nascita del processo inquisitorio, cfr. H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942, 81-83.

⁸ In tal senso E. BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984, 155-156.

⁹ Per un esame delle caratteristiche formali e sostanziali di tale tribunale arbitrale, cfr. H. DOLLINGER, *Beiträge zur sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen 1890, 133-135.

¹⁰ In questo ambito, l'organizzazione ecclesiale poteva vantare, all'epoca, un assetto assai più rigoroso e funzionale di quello statale, e non le riuscì difficile colmare le lacune che il caos sociale e politico aveva provocato nell'amministrazione della giustizia secolare (cfr. in proposito C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, 246-247).

¹¹ *Ibid.*, 213.

decretali– tolse allo Stato la facoltà di legiferare e giudicare nelle materie che la Chiesa riservò alla sua competenza esclusiva¹².

Giudice ecclesiastico in ogni diocesi era l'ordinario, sostituito, se del caso, dal proprio vicario. Dal XIII secolo venne nominato sistematicamente uno speciale funzionario, chiamato *officialis*¹³.

La procedura criminale, osservata dalle magistrature ecclesiastiche, trovava il suo fondamento giuridico nel diritto di Giustiniano, accresciuto e modificato da alcuni elementi presi in prestito ai procedimenti disciplinari canonici¹⁴. Tale quadro dei fatti costituì il presupposto storico-sociale per l'affermarsi della procedura inquisitoria¹⁵.

Ciò che segue è un tentativo di esaminare la fase della ricerca, ammissione e raccolta dei mezzi istruttori, in tale peculiare procedura, al fine di raggiungere la prova della fondatezza del diritto per la cui tutela veniva instaurato il giudizio.

2. LA CONFESIONE GIUDIZIALE ED IL GIURAMENTO PRELIMINARE *DE VERITATE DICENDA*

Il primo contatto tra inquisitore ed imputato in sede istruttoria aveva come obiettivo quello di ottenere un'ampia confessione, che acquietasse la coscienza del giudice. La confessione era ricercata, essenzialmente, per poter accordare il perdono al reo, e farlo rientrare nella normalità¹⁶.

¹² Cfr., ad esempio, SICARDUS CREMONENSIS, *Summa canonum*, Mediolani 1458, VII, d. III, c. 3; STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa canonum*, Augustae Taurinorum 1562, II, d. III, c. XXVI; RUPHINUS, *Summa canonum*, Parmae 1536, I, d. IV, c. XIII.

¹³ Così J. BEAUCHET, *Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France*, Nouvelle Revue Historique du Droit 2 (1884) 137.

¹⁴ F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1998, 71-72.

¹⁵ Per una panoramica più estesa e precisa circa i presupposti storici, sociali e culturali che consentirono l'affermarsi del modello processuale inquisitorio, vedi L. PAOLINI, *L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema*, in AA. VV., *Lo spazio letterario del Medioevo*, II, Roma 1994, 156-159. Inoltre, per una disamina generale dell'argomento in rapporto alla disciplina giuridica dell'eresia, cfr. J. BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico dell'eretico fino all'epoca medievale*, *Apollinaris* 88 (2015) 441-485.

¹⁶ La confessione rivestiva un ruolo essenziale nel processo canonico penale –ed a maggior ragione in quello per eresia, ove il delitto consisteva nella negazione o alterazione delle verità di fede– perché, sul modello della confessione sacramentale, con essa il reo riconosceva la sua colpevolezza e, qualora altresì si pentisse, tale ravvedimento consentiva all'imputato di emendarsi, garantendogli la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, e di non soggiacere alle pene previste per quella tipologia di reato (cd. funzione *catartica* della confessione giudiziale): cfr. J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*, Paris 1939, 81-82.

Infatti, chi, confessando ed abiurando il proprio errore, si poneva in regola con Dio e con la Chiesa, riconciliandosi con Essi, sfuggiva così alla pena –intesa in senso stretto–, ricevendo solo lievi penitenze¹⁷. La confessione doveva essere chiara, verosimile, e non generica; inoltre essa –spontanea o estorta con la forza– non portava mai ad una condanna, se non confortata da indizi, prove o presunzioni. Andava, cioè, valutata nel complesso di tutte le prove raccolte, e quasi mai costituiva prova piena e decisiva¹⁸.

L'imputato compariva davanti ai suoi giudici, mentre un cancelliere era pronto ad annotare ogni domanda e relativa risposta. In primo luogo venivano individuate le generalità del reo –chiedendogli chi fosse, da dove venisse, se avesse qualcosa da dire e se conoscesse le ragioni per le quali era stato citato davanti al tribunale o arrestato– e lo si esortava paternamente a confessare i suoi delitti, se desiderava che gli fosse usata compassione e gli fosse evitato di sperimentare i rigori della legge¹⁹.

Se l'imputato si limitava a negare, dichiarando di nulla sapere sui fatti di causa e circa i capi di imputazione, di regola era nuovamente inviato nella sua cella –se detenuto–, o diffidato a comparire ad altra udienza, così impegnandolo a ricordare il suo passato e ad esaminare la propria coscienza, per indurlo ad una confessione volontaria, circa quanto ricordasse di avere detto o fatto contro la fede cattolica²⁰.

Se l'imputato era detenuto, poteva essere lasciato nella cella assegnatagli a riflettere sulle sue colpe, esaminando la propria coscienza, e ciò anche per periodi di tempo assai lunghi o fino a che egli stesso non si dichiarasse dis-

¹⁷ Il pentimento funzionava, cioè, da causa di estinzione della sanzione penale (in senso stretto), ma non del reato, dato che le ulteriori conseguenze giuridiche di quest'ultimo –soprattutto le penitenze, come si è detto, quali misure accessorie della pena– rimanevano in vita (cfr. in merito B. GOUYET, *Histoire des inquisitions*, 133).

¹⁸ In tal senso ANSELMUS LUCENSIS, *Collectio canonum*, Florentiae 1523, VI, tit. III, c. 6. Vedi anche, sul punto, J. BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, 477.

¹⁹ Così F. GUY, *Guidonis Fulcodii cardinalis et postea summi Pontificis Clementis IV quaestiones quindecim ad inquisitores*, cum Caesaris Carena adnotationibus, Lugduni 1669, 77-78.

²⁰ Non accadeva la stessa cosa, invece, se l'imputato fosse immediatamente in grado di offrire prove o fornire elementi atti a dimostrare la sua innocenza e, dunque, idonei a scagionarlo. In tale caso, infatti, egli non si limitava ad un mero contegno passivo od ostruzionistico, ma collaborava attivamente per l'accertamento della verità, per cui generalmente si passava subito all'esame di merito circa la fondatezza delle argomentazioni da lui formulate e delle circostanze indicate a propria discolta (in tal senso J. THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis circa haeresim cum bullis tam veteribus quam recentioribus ad tandem materiam seu ad idem officium spectantibus*, Lugduni 1666, 124).

posto a parlare²¹. Il tempo non contava per l'Inquisizione, quasi mai vincolata a particolari termini. Ciò, unitamente alle difficoltà che si incontravano talvolta per reperire le prove, alle questioni incidentali sollevate dagli stessi imputati per difendersi, ed all'enorme lavoro degli uffici, spiega la straordinaria durata di alcuni processi inquisitori²².

Ricomparso, poi, dinanzi ai suoi giudici, per un secondo interrogatorio, l'imputato doveva giurare sul Crocifisso e sui Vangeli di dire la verità su quanto gli sarebbe stato chiesto e di osservare il più scrupoloso silenzio su tutto quello che sarebbe stato detto o fatto alla sua presenza. Il rifiuto di giurare portava a ritenere colpevole l'accusato, sul riflesso implicito che professasse quelle dottrine eretiche che vietavano il giuramento, o che quanto meno temesse di divenire spergiuro col negare delitti effettivamente commessi²³.

L'obbligo imposto all'imputato di prestare giuramento, costringendolo con tale strumento preventivo ad accusarsi, appare chiaro nel suo significato, se si tiene conto che l'intera procedura verteva su fatti relativi all'anima ed alla sua salvezza. Di conseguenza, dire la verità ai giudici –come lo si sarebbe fatto in confessione– era reputato un obbligo di coscienza meritorio davanti a Dio ed un primo segno di sincero pentimento²⁴.

Dopo che l'accusato aveva prestato il giuramento, gli venivano rinnovate le promesse di clemenza e ricordato che nessuno potesse essere perseguitato se non vi fossero prove a suo carico; si procedeva poi ad interrogarlo minuziosamente su tutte le circostanze della sua vita, senza però ancora dargli comunicazione né dei delitti che gli si imputavano, né delle prove che si possedevano contro di lui²⁵.

²¹ Di norma la prassi della custodia cautelare in carcere veniva seguita quando l'imputato fosse ritenuto pericoloso, o esistesse un concreto rischio di fuga; in ogni caso tale misura preventiva era disposta dal giudice con ampio margine di discrezionalità (cfr. in proposito M. DA COMO, *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1584, 88-89).

²² Vedi sul punto R. CAMILLERI, *La vera storia dell'Inquisizione*, Casale Monferrato 2001, 36.

²³ Per interessanti osservazioni circa il fondamento, la natura e gli effetti processuali e sostanziali del giuramento *de veritate dicenda et de secreto servando*, ed in relazione alle conseguenze del rifiuto di giurare, cfr. A. DONDAINE, *Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)*, Archivium Fratrum Praedicatorum 17 (1947) 171-172.

²⁴ *Ibid.*, 172.

²⁵ Tale ultima regola procedurale, tuttavia, non è pacifica tra gli studiosi del processo inquisitorio canonico. Secondo altri autori, infatti, i capi di imputazione dovevano essere, seppur genericamente, già indicati all'atto della cattura dell'accusato o nella citazione a comparire all'udienza fissata dinanzi all'inquisitore (cfr. T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi metodo adducuntur*, Panormi 1642, 105).

3. L'INTERROGATORIO FORMALE DELL'IMPUTATO E LA PURGATIO CANONICA

Era in questa fase che si rivelava una delle principali doti dell'inquisitore, e cioè l'abilità dialettica. Il giudice doveva cercare di stringere l'imputato nelle maglie di una rete invincibile, di terrorizzarlo, facendolo cadere in contraddizione, ed utilizzare contro di lui, implacabilmente, ogni mezzo in suo potere²⁶. E quando la capacità dialettica non si mostrava sufficiente, l'inquisitore ricorreva ad ulteriori strumenti, quali la tortura, le minacce, le promesse di clemenza, gli inganni²⁷.

Se, infine, nulla era valso ad indurre l'imputato ad una confessione, gli venivano contestati gli addebiti, tra i quali talvolta venivano inserite accuse immaginarie, nell'intento di ottenere che l'accusato, negando queste, venisse implicitamente ad ammettere i primi²⁸.

Gli addebiti venivano comunicati sotto forma di *capitula*, letti dal cancelliere alla presenza del giudice. Dopo ogni articolo si sospendeva la lettura e l'accusato era tenuto a dichiarare se l'imputazione addebitatagli fosse fondata o meno. Una copia dei *capitula* poteva essere rimessa all'imputato, su sua analogo domanda²⁹.

A questa udienza, alla quale era eventualmente consentita l'assistenza del difensore, l'accusato poteva proporre tutte le eccezioni utili e lecite e, tra l'altro, ricusare il giudice ed i testimoni, se i nomi di questi ultimi gli venissero comunicati³⁰. In caso contrario, gli si chiedeva di rendere noti i nomi di colo-

²⁶ Eymeric enfatizza particolarmente la capacità dialettica dell'inquisitore, ritenendola sostanzialmente la virtù principale di questo, perché affinando tale abilità egli diveniva in grado di sventare le suggestioni diaboliche che potevano intervenire a difesa dell'imputato (N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585, 155). Circa le principali qualità dell'inquisitore, cfr. pure J. BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, 481-482.

²⁷ Questo è il parere di H. C. LEA, *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887, 198-199.

²⁸ Tale posizione, discutibile se espressa in modo generalizzato (ossia attribuibile alla prassi inquisitoria in quanto tale e non all'operato irrituale di alcuni giudici), è espressa da C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, 214-215.

²⁹ Sui *capitula* d'accusa, più ampiamente, cfr. I. BORDONI, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693, 111-112.

³⁰ Sulla tipologia delle eccezioni proponibili nel giudizio inquisitorio (*peremptoriae, dilatoriae e praeiudiciales*) e circa forme e modalità di esercizio della *recusatio iudicis*, cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881, 144-145.

ro che presumeva suoi nemici, e se qualcuno di quei nominativi figurava tra i testi, ne veniva esclusa la testimonianza³¹.

Erano poi comunicate all'imputato le deposizioni a carico –che intanto si erano andate raccogliendo– ma raramente anche quelle a lui favorevoli³². Infine, gli si chiedevano i nomi degli eventuali complici: se l'imputato non li avesse rivelati, sarebbe stato ritenuto, anche se confesso, come non sinceramente pentito, e perciò idoneo –con il suo comportamento– ad ostacolare l'opera del Santo Ufficio, con tutte le conseguenze penali che ne derivavano³³.

Si assegnava quindi un termine all'accusato *ad proponendas defensiones suas legitimas*. Dal pontificato di Innocenzo IV in poi, agli inquisitori fu imposto di procedere agli interrogatori esclusivamente alla presenza di due o più persone, scelte fra cittadini di assoluta rispettabilità, che firmavano anche i verbali, alla cui compilazione avevano assistito. Tale provvedimento, reale garanzia per l'imputato, attenuava la segretezza della procedura, per evitare gli immancabili abusi, con l'introdurre una pubblicità, sia pure limitata³⁴.

Un rimedio che veniva talvolta utilizzato, nell'ipotesi di insufficienza di prove raccolte, era la purgazione per giuramento (che prese il nome di *purgatio canonica*). Tale giuramento, di origine germanica, penetrò talmente nel costume sociale che la Chiesa lo considerò un metodo subsidiario di prova³⁵.

³¹ La richiesta di escludere i nominativi di tali testi doveva essere sempre avanzata dall'imputato o dal suo avvocato prima di escutere il teste –a pena di decadenza–, e doveva essere accolta dal giudice che poteva, per gravi e fondate ragioni, respingerla (così B. GUI, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Paris 1886, 123).

³² In tal senso C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669, 216-217. Anche su tale circostanza le opinioni della dottrina non sono concordi, perché secondo altri autori quantomeno i nominativi dei testi che avevano deposto a favore dell'accusato venivano rivelati, per consentire all'avvocato di organizzare una linea difensiva realistica e contrassegnata da un minimo di coerenza (cfr., ad esempio, C. A. MOLINIER, *L'Inquisition dans le midi de la France au XIII et XIV siècles*, Paris 1880, 199).

³³ Data la funzione del processo inquisitorio, finalizzato ad estirpare qualunque dottrina contraria alle verità di fede, la confessione giudiziale non poteva essere concepita come una semplice scappatoia strumentalizzabile dall'imputato per sfuggire alla pena, ma era ritenuta efficace solo se permettesse di rimuovere le conseguenze lesive del delitto (il cd. *danno criminale*, secondo le moderne dottrine penali), e quindi la denuncia degli eventuali complici concorrevano, in tale ottica, a ripristinare lo *status quo ante delictum* (cfr. in merito M. TANON, *Histoire des tribunaux*, 279).

³⁴ Cfr. Decr. *Nonnullos* (cfr. *Magnum Bullarium Romanum*, IV, Augustae Taurinorum 1858, 376). Per un riferimento commentato alla stessa, vedi F. PEGNA, *Litterae apostolicae diversorum romanorum pontificum pro officio SS. Inquisitionis ab Innocentio III pontifice maximo usque ad haec tempora*, Romae 1579, 87.

³⁵ Sulla *purgatio canonica*, nel dettaglio, cfr. J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, 154-155.

Per esso, chi fosse accusato dalla voce pubblica di un delitto (*infamatio*), senza che la prova fosse raggiunta nei suoi confronti –pur esistendo seri indizi di colpevolezza– poteva purgarsi dall'accusa, giurando sulla sua innocenza e producendo un certo numero di persone che giurassero con lui³⁶.

4. LA TORTURA NEL SISTEMA PROBATORIO DEL PROCESSO PENALE MEDIEVALE

a) *Presupposti sociali, politici e culturali*

Assunta la Chiesa il ruolo di potenza regolatrice e tutrice di ogni altra autorità temporale, era logico che essa utilizzasse ogni mezzo posto a sua disposizione dalla preminente posizione conquistata, per garantire l'ordine e la pace sociale per quei popoli affidati alla sua responsabilità³⁷, nonché per difendersi contro i propri nemici e, in particolare, contro l'eresia che dilagava nel mondo cristiano, attentando alla purezza della fede, presupposto vitale della sua stessa esistenza³⁸.

I Sommi Pontefici incominciarono, così, a usare prima le armi spirituali contro i nemici della fede, e poi, gradualmente –soprattutto quando constatarono che queste erano spesso, in concreto, inefficaci– pene corporali idonee a reprimere il delitto di eresia, e ad arginare la diffusione del fenomeno³⁹. A tale proposito, non deve stupire che gli stati e i sovrani temporali, anch'essi attaccati, si unissero alla Chiesa nell'opera di difesa, sia per lo spiccato carattere antisociale che rivestiva l'eresia, sia perché essi sentivano profondamente, più che il dovere, la necessità di tutelare la Chiesa di Dio, dal quale derivava ogni loro potere⁴⁰.

³⁶ *Ibid.*, 155.

³⁷ Così M. TANON, *Histoire des tribunaux*, 10-12; C. HENNER, *Beiträge zur Organisation*, 81-86.

³⁸ Tale è l'immagine delineata da A. S. TURBERVILLE, *Medieval Heresy and Inquisition*, London 1920, 11-12, 56 ss.; si veda altresì J. FICKER, *Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzer*, *Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 1 (1880) 67-72; H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines*, 41-43; E. VACANDARD, *L'Inquisition. Étude historique et critique sur le pouvoir coercitif de l'Église*, Paris 1907, 126-129; e L. NEGRI, *False accuse alla Chiesa*, Casale Monferrato 1997, 36-39.

³⁹ Cfr. J. HAVET, *L'hérésie et le bras séculier*, 119-123; M. LEGRAND, *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles 1911, 50 ss. (soprattutto 52-56).

⁴⁰ In tal senso, acutamente, M. D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, II, Roma 1986, 21-24. Altri autori sottolineano, viceversa, che l'utilizzo di mezzi di coercizione fisica se è già ripugnante, per la coscienza individuale, quando è lo Stato a ricorrervi, sarebbe addirittura inconcepibile ed intollerabile quando avvenga da parte di un'istituzione, come la Chiesa, dedita per sua natura alla cura delle anime (cfr., per esempio, H. C. LEA, *A history of the Inquisition*, 17-19; E. BURMAN, *The Inquisition*, 80-82; C. DOUAIS, *L'inquisition. Ses origines, sa procédure*, Paris 1906, specialmente 35-62).

Difatti, «*i nemici della Croce di Cristo e i violatori della Fede cristiana sono anche nemici nostri e nemici pubblici del nostro regno e devono venire trattati come tali*», proclamava Pietro II d'Aragona nel 1197⁴¹.

Ogni società umana, in realtà, sotto l'impulso dell'istinto di conservazione, cerca sempre di espellere dal suo seno gli elementi nocivi senza preoccuparsi –per la tutela del bene collettivo– del dolore individuale⁴², e raggiunge tale fine mediante l'organizzazione di un potere legislativo e giudiziario. E, mentre non si può rimproverare a chi deve render conto delle anime affidategli di usare ogni mezzo a sua disposizione per riportarle alla fede e allontanarle dal pericolo della corruzione⁴³, non si può neppure dubitare che una società, fondata su una certa credenza, abbia il diritto di proteggerla e conservarla con tutte le sue forze: discutere sulla validità di tale assunto, equivarrebbe, almeno in teoria, ad ammettere in quella società la possibilità di una verità diversa⁴⁴.

Lo sviluppo morale e intellettuale del mondo cristiano nel Medioevo era stato principalmente teologico. La teologia dirigeva e controllava, signora assoluta, lo spirito umano, impregnando di sé tutti i più importanti settori dello scibile umano –e dunque della vita pratica–, dalla filosofia, alla politica, all'economia, alla storia, e via dicendo, interpretati sempre da un punto di vista teologico⁴⁵. Non prendere in seria considerazione tale particolare, vuol dire non aver compreso nulla della società medievale.

Il mondo nel Medioevo aveva quindi un ordinamento strutturale e costitutivo che presupponeva, in tutto e sempre, la fede cattolica; era fondato sull'amore di Dio, base di quello per gli uomini, sul rispetto per le leggi della Chiesa e dei suoi diritti quale protettrice dei deboli, sull'obbedienza ai Vescovi e ai principi, ministri di Dio in terra⁴⁶. Chi attentava alla fede e ai suoi dogmi fondamentali, minacciava perciò l'esistenza stessa della società umana, e la colpiva al cuore⁴⁷.

⁴¹ Cfr. J. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I, Paris 1935, 37-38.

⁴² Cfr. F. PAPPALARDO, *Lo scandalo dell'Inquisizione. Tra realtà storica e leggenda storiografica*, in AA.VV., *Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia*, a cura di F. Cardini, Casale Monferrato 1995, 361.

⁴³ Cfr. E. DUPRÉ THESEIDER, *Recension de A. Borst, Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae Historica)*, Stuttgart 1953, *Rivista storica italiana* 67 (1955) 578-579.

⁴⁴ Questa è l'opinione, pienamente condivisa da chi scrive, di M.-H. VICARIE, *Storia di San Domenico*, Alba 1959, 63-64; lo stesso approccio è seguito da E. VACANDARD, *Inquisition*, in «*Dictionnaire de Théologie Catholique*», VII, Paris 1922, coll. 2020-2021.

⁴⁵ Così L. DUCHESNE, *Storia della Chiesa antica*, III, Roma 1911, 65-71. Circa i presupposti storici e teologici della tortura, cfr. anche J. BELDA INIESTA, *Il trattamento canonico*, 445-450.

⁴⁶ Cfr. P. TAMBURINI, *Storia generale dell'Inquisizione corredata da rarissimi documenti*, Foggia 1998, 40.

⁴⁷ G. MOLLAT, *Manuel de l'inquisiteur*, in AA.VV., *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II, Paris 1927, 11.

Per converso, in un'epoca in cui il pensiero umano si esprimeva prevalentemente in categorie e forme teologiche, le dottrine di tipo rivoluzionario e anarchico-insurrezionalista si manifestavano per lo più sotto forma di eresie⁴⁸. Da tutto quanto precede, derivava il carattere di estrema pericolosità, rivestito da ogni specie di eterodossia, nei riguardi dell'ordine sociale.

Fino a che si trovò di fronte solamente a opinioni astratte, la Chiesa fu sostanzialmente tollerante, limitandosi a riprovare e censurare tali costruzioni teoriche nei Concili, infliggendo le relative pene spirituali (interdetto, scomunica, ecc.) agli autori di quelle⁴⁹; ma quando tali opinioni presero a minare la sua gerarchia, la sua organizzazione, il suo potere, che erano la base e la garanzia del funzionamento dell'intera società, allora la Chiesa cominciò a difendersi energicamente, con ogni mezzo utile⁵⁰.

Se si esaminano gli scritti dei dottori della Chiesa, è possibile cogliere nitidamente questo mutamento di pensiero. Già Sant'Agostino, prima nemico della repressione violenta, divenne in seguito fautore dell'impiego moderato della forza sugli eretici (*temperata severitas*)⁵¹. San Gregorio I, ugualmente animato, all'inizio, da sentimenti caritatevoli, pure ammise l'opportunità di punizioni corporali contro gli eretici che, resistendo a ogni persuasione, sconvolgessero le pacifiche relazioni fra i popoli. E finalmente, San Bernardo di Chiaravalle affermò che dovesse essere usata la spada, piuttosto che lasciare diffondere il contagio, dopo avere sperimentato ogni altro mez-

⁴⁸ Cfr. E. VACANDARD, *L'Inquisition*, 142.

⁴⁹ L'atteggiamento di severa riprovazione da parte della Chiesa verso la tortura emerge, per esempio, in maniera chiara in una lettera scritta da Papa Niccolò I (858-867) al popolo barbaro dei Bulgari, presso i quali tale pratica era già in uso come mezzo per estorcere confessioni dei presunti colpevoli: «Mi dite che presso di voi, quando avete arrestato un presunto ladro, il quale si ostina a negare quello che gli viene contestato, il giudice lo bastona in testa e gli tormenta i fianchi con pungoli di ferro fino a che non manifesti la verità. Ora, questo modo di agire è contrario alla legge divina e a quella umana, giacché la confessione deve essere non estorta, ma spontanea. E poi, se si verificasse il caso che, anche dopo tali tormenti, non fosse possibile stabilire la verità di ciò che imputavate a quell'infelice, non sareste almeno allora costretti a vergognarvi di voi stessi e a riconoscere finalmente quanto iniquo sia il vostro modo di procedere nei giudizi? Che se poi l'imputato, non potendo più resistere ai tormenti, confessi crimini che in realtà non ha commesso, ditemi, di grazia, su chi ricade la responsabilità di un tal delitto se non su colui che, con iniqua procedura, ha costretto il malcapitato a mentire? Ma è ben chiaro che, la sua, non può dirsi confessione, poiché egli ha detto con le labbra quello che in cuor suo era costretto a negare in quanto non rispondente a verità...» (cfr. *Magnum Bullarium Romanum*, II, 71-72).

⁵⁰ Così L. DUCHESNE, *Storia della Chiesa antica*, III, 70.

⁵¹ Sulle specifiche circostanze storiche, sociali e culturali che indussero la Chiesa ad un atteggiamento mite contro gli eretici nell'Alto Medioevo, cfr. F. CARDINI, *L'Inquisizione*, 84.

zo, e a condizione che la spada fosse impugnata da un rappresentante del potere legittimo⁵².

In definitiva, si cominciava a interpretare in senso letterale stretto il passo del Vangelo di San Giovanni che ammoniva: «*Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me venga gettato via come il tralcio e si secchi, e poi lo si raccolga, lo si getti nel fuoco e lo si bruci*»⁵³.

Non vi è dubbio, infatti, che l'eventuale trionfo di una dottrina eretica –sul tipo di quella dei Catari, per esempio– avrebbe fatalmente sovvertito la famiglia e con essa i fondamentali principi della vita e delle relazioni sociali, distruggendo la civiltà. E dell'esistenza di un così grave e imminente pericolo, tutti nel Medioevo se ne convinsero⁵⁴. Se Papi, principi, popoli, assemblee, prelati, uomini di cultura erano concordi nel sostenere l'Inquisizione ed i suoi metodi –come i documenti dell'epoca inequivocabilmente dimostrano–, non vuol forse significare che la ritenevano necessaria, pur con tutti i suoi inevitabili limiti, per la conservazione della fede e dell'ordine sociale? Altrimenti, il popolo, come pure avvenne più tardi, si sarebbe ribellato, opponendosi con ogni mezzo alla sua istituzione e attività⁵⁵.

Invece, proprio il favore incondizionato del popolo attribuiva al Tribunale della Fede la forza necessaria per celebrare le sue procedure. Anzi, il popolo molte volte aveva fatto giustizia sommaria, reagendo contro gli eretici, i cui riti religiosi venivano contestati e, talvolta, addirittura odiati; tanto che la creazione del processo inquisitorio venne, in molti casi, a proteggere l'eretico dalle rappresaglie selvagge di una popolazione sollevata⁵⁶.

b) *Fondamento giuridico e limiti di applicazione*

Per quanto riguarda la tortura, va osservato che essa era un mezzo di prova legalmente riconosciuto e utilizzato da tutte le giustizie medievali. Non deve quindi sorprendere che l'Inquisizione se ne sia servita per realizzare i propri obiettivi⁵⁷.

⁵² M. D'ALATRI, *E l'Inquisizione? Tabù e realtà sul Tribunale della Fede*, Roma 1959, 13.

⁵³ In tal senso J. P. DEDIEU, *L'Inquisizione*, Milano 1990, 29.

⁵⁴ Cfr. sul punto L. NEGRI, *False accuse alla Chiesa*, 36-39.

⁵⁵ Questa è l'opinione di A. DONDAINE, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, 111-115.

⁵⁶ E. BURMAN, *The Inquisition*, 51.

⁵⁷ *Ibid.*, 52.

Va sottolineato risolutamente, infatti, che tale misura probatoria coercitiva (ma il discorso sarebbe analogo per qualunque altra pena corporale, rogo compreso) –indice di barbarie selvaggia, secondo l'attuale mentalità⁵⁸– trova la sua ragione giustificatrice –in senso giuridico– non nella *gravità oggettiva e assoluta* della colpa, bensì nella *soggettiva estimazione del danno* che arreca a un certo gruppo sociale l'atto criminoso del reo.

È facile, infatti, constatare che un certo tipo di colpa che presso un popolo, o in un dato periodo storico, assume i caratteri di estrema gravità, in un altro tempo o presso un altro popolo viene lievemente o affatto punita⁵⁹.

La fede, che oggi è generalmente considerata con indifferenza, era nel Medioevo stimata sopra ogni altra cosa, e quindi era logico che fossero giuridicamente considerate lecite le pratiche o i metodi più estremi e cruenti per l'accertamento di una presunta eresia, e, una volta accertata quest'ultima, fosse scontato il ricorso alle misure punitive più gravi per i relativi autori⁶⁰.

Fu così che Innocenzo IV, con la bolla *Ad extirpandam* del 1252⁶¹, acconsentì esplicitamente e ufficialmente all'utilizzo della tortura nei processi per eresia, precisandone i casi e le modalità di impiego. Per rispetto agli antichi statuti, gli inquisitori e i Vescovi, per applicarla, dovevano richiedere l'intervento del braccio secolare; non potevano neppure assistervi sotto pena di incorrere nelle censure ecclesiastiche, che vietavano ai chierici ogni spargimento di sangue⁶².

Ma la necessità di ricorrere al giudice laico per applicare la tortura –con il quale il giudice ecclesiastico poteva anche essere in conflitto e che non poteva facilmente essere controllato da quest'ultimo durante l'utilizzo di tale mi-

⁵⁸ Questa è la conclusione che, semplicisticamente, viene evidenziata da M. SBRICCOLI, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in AA.VV., *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire-Viguer – C. Paravicini, Palermo 1991, 26-28.

⁵⁹ Tale acuta osservazione è formulata da B. HAMILTON, *L'Inquisizione medievale*, Manchester 1981, 62.

⁶⁰ Per comprendere ancor meglio la portata di tali affermazioni, e lo spirito sociale e culturale dell'epoca cui si riferiscono, è opportuno ricordare, per esempio, come in occasione della Crociata contro gli Albigesi in Linguadoca, nel 1209, indetta da Papa Innocenzo III, a coloro i quali, ricevuto l'ordine di uccidere tutti gli eretici in quella località, chiedevano come avrebbero potuto distinguerli dai cattolici, il legato papale Arnaldo rispondeva tranquillamente: «*Uccideteli tutti; Dio riconoscerà i suoi!*» (cfr. N. PEYRAT, *Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l'Inquisition*, Paris 1870, 167-168).

⁶¹ Cfr. *Magnum Bullarium Romanum*, III, 552-558.

⁶² G. ZANELLA, *L'Inquisizione medievale: tra ideologia e metodologia*, in AA.VV., *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*. Atti del seminario internazionale di Montereale Valcellina, 23-24 settembre 1999, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Trieste 2000, 24-25; IDEM, *La macchina inquisitoriale*, in AA.VV., *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*. Atti del seminario di studi, 29 novembre 2001, Viterbo 2002, 159.

sura coercitiva–, costituiva una soggezione non tollerabile⁶³, dalla quale gli inquisitori cominciarono ad affrancarsi non appena Alessandro IV, nel 1256, li autorizzò ad assolversi mutuamente dalle censure nelle quali fossero incorsi assistendo ai supplizi.

Urbano IV, in seguito, nel 1262, stabilì espressamente che gli inquisitori potessero assistere alla tortura per dirigerla, in modo da raccogliere le confessioni a mezzo dei loro cancellieri, *rispettate però sempre la vita e l'integrità personale generale dell'imputato*⁶⁴. Quest'ultimo è un ulteriore punto che va sottolineato con particolare forza: per tutto il Medioevo fu osservato costantemente dall'Inquisizione ecclesiastica il principio per cui la tortura non doveva mai essere spinta «*citra membri diminutionem et mortis periculum*»⁶⁵.

Furono i tribunali secolari, viceversa, che pure utilizzarono, si è detto, il processo inquisitorio e fecero regolarmente uso della menzionata pratica coercitiva (definita talvolta *tormentum*, talaltra *supplicium*, ecc.), a eccedere in maniera disinvolta, illimitata e incontrollata nell'espletamento della stessa, fino a giungere frequentemente a cagionare la morte del reo tra spaventose sofferenze. È dunque un falso storico quello di aver generalizzato ed estremizzato, da taluni studiosi, questi ultimi abusi, attribuendoli indiscriminatamente tanto alle giurisdizioni secolari che a quelle ecclesiastiche, in modo da creare un pregiudizio fallace e una confusione che durano fino a oggi.

Con ciò non si vuole sostenere, ovviamente, che mai si verificarono disfunzioni nel sistema inquisitorio ecclesiastico o, al suo interno, comportamenti arbitrari di singoli inquisitori⁶⁶, ma solo che la Santa Sede –che effet-

⁶³ Cfr. C. DOUAIS, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition*, Paris 1900, 92-93.

⁶⁴ Per un esame di queste decretali pontificie, cfr. *Corpus Iuris Canonici*, pars II, *Decretalium collectiones*, Lipsiae 1879, coll. 779, 784-785.

⁶⁵ Così A. DONDAINE, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, 173-175. Nella stessa direzione, cfr. B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 82; N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 22; L. SPRENGHER, *Malleus maleficorum*, Coloniae 1489, 68. Il concetto di moderazione nell'applicare la tortura era inevitabilmente molto elastico e rimesso necessariamente alla discrezionalità del giudice. Per alcuni individui, infatti, la sola vista degli strumenti bastava a strappare una confessione; altri, invece, resistevano tenacemente e stoicamente anche ai supplizi più dolorosi (A. DONDAINE, *Le Manuel de l'Inquisiteur*, 176).

⁶⁶ Bernardo Gui nella sua *Practica officii inquisitionis* descrisse dettagliatamente la figura ideale di inquisitore. Questi doveva essere diligente e zelante per la verità e per la salute delle anime, calmo, mai preda della collera, attivo, intrepido, riflessivo. Insensibile a preghiere e offerte, ma mai crudele. Non debole e compiacente, circospetto, non facile a credere ciò che pare e può non essere vero, non ostinato nelle sue opinioni. Egli doveva ascoltare pazientemente, discutere, esaminare le cause con il solo scopo di raggiungere la verità, ed essere animato da senso della giustizia e della pietà, che sono sentimenti i quali devono sempre albergare nel cuore di un giudice, affinché le sue decisioni non appaiano dettate da cupidigia e ferocia (B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 65-67).

tuava una rigorosa vigilanza in merito— intervenne ogni volta prontamente per sanzionare gli eccessi⁶⁷. Sono note inchieste severe condotte sull'operato degli inquisitori, i quali, risultati indegni per eccessiva crudeltà, o per aver cagionato la morte di imputati sottoposti a tortura, o per essere stati infine riconosciuti colpevoli di corruzione o di interesse privato in atti d'ufficio, vennero puniti e rimossi. Ciò capitò, per esempio, ai ministri provinciali dei due ordini mendicanti, per ordine di Innocenzo IV, nel 1246, e di Alessandro IV, nel 1260⁶⁸.

Clemente V, con le sue regole pubblicate da Giovanni XXII nel 1317, disciplinò, poi, più adeguatamente l'uso dei metodi di tortura, disponendo anche che per applicarla dovesse esservi, a garanzia dell'imputato, l'accordo fra il Vescovo e l'inquisitore⁶⁹.

La tortura che, in ogni caso, era ordinata con una sentenza interlocutoria, soggetta a notificazione e a gravame, era di due specie: quella che si faceva subire all'imputato per strappargli la confessione, o il nome dei suoi eventuali complici, chiamata *in caput proprium*; e quella che si applicava ai testi per ottenere la verità quando i giudici ritenevano che essi celassero il vero o fossero reticenti. Nell'applicazione di tale ultima tortura, detta *in caput alienum*, il teste veniva a sua volta considerato come un reo⁷⁰.

In ogni caso il supplizio era inflitto solo come estremo espediente, nei casi più gravi, quando le prove a carico erano imponenti, esauriti gli altri mezzi di prova e impossibile sapere diversamente la verità⁷¹.

Un'unica eccezione personale all'applicazione dei tormenti era fatta per i bambini e per le donne incinte; altrimenti poteva infliggersi indistintamente a chiunque, ricco o povero, chierico o laico, giovane o vecchio che fosse⁷².

⁶⁷ J. BEAUCHET, *Origines de la jurisdiction ecclésiastique*, 135.

⁶⁸ Vedi in proposito E. DE CAUZONS, *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris 1909, 196.

⁶⁹ Cfr. in proposito la dettagliata trattazione effettuata sull'argomento da C. TAMMARO, *Osservazioni critiche circa la giurisdizione penale inquisitoria nel diritto canonico medievale e le innovazioni sull'istituto previste dal Concilio di Vienne (1311-1312)*, *Revista Española de Derecho Canónico* 65 (2008) 37-56.

⁷⁰ Per ulteriori notizie circa il *supplicium in caput proprium* e quello *in caput alienum*, cfr. G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566, 177-179.

⁷¹ La tortura, dunque, costituiva un mezzo procedurale utilizzato solo come *extrema ratio* dall'inquisitore ecclesiastico, non strumentalizzato in modo arbitrario e diffuso, come tanta letteratura antica e moderna ha, più o meno in mala fede, più volte affermato (sull'argomento, cfr. G. KESZLER, *L'Inquisizione: suo valore religioso, politico e sociale*, in AA.Vv., *Scienza e religione. Studi per i tempi presenti*, Roma 1984, 54-55).

⁷² Questo particolare è offerto da N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 196.

Un uomo di buona reputazione era torturabile solo se militavano a suo carico almeno due *indices vehementer*, ossia due prove gravi, come per esempio la testimonianza di una persona credibile e un tentativo di fuga, oppure l'affermazione di due testi. Per un uomo di cattiva fama era sufficiente che un solo teste attendibile deponesse contro di lui. All'imputato poteva anche applicarsi nel caso di sue risposte palesemente contraddittorie⁷³.

c) *Fondamento teologico e tipologie di supplizio*

La tortura era ordinaria o straordinaria, secondo l'intensità che raggiungeva. Di regola non doveva durare più di un quarto d'ora e non poteva essere ripetuta, se non in presenza di fatti nuovi sui quali occorresse indagare. Queste disposizioni, anche a prescindere dal fatto che nelle regole di Clemente V non ne era stata garantita l'osservanza da alcuna sanzione, furono progressivamente eluse con abili accorgimenti forniti dalla dottrina dei glossatori canonisti, o dalla prassi giudiziale⁷⁴.

Le torture erano assai varie e comprendevano tutte le varianti suggerite dalla raffinata crudeltà dei tempi. Ma non ci si può, per questo, scandalizzare, perché ciò risulta del tutto coerente con la mentalità dell'epoca: una mentalità dominata dall'ammirazione per la forza bruta, che non conosceva rimorsi se non quello di non aver lottato abbastanza per difendere la fede e tutelare la giustizia divina, compiti che gravavano esclusivamente e inesorabilmente, appunto, sull'Inquisizione⁷⁵. La persuasione di operare per una causa retta e santa costringeva, infatti, i giudici a combattere perennemente contro la loro stes-

⁷³ Circa la disciplina degli *indices vehementer*, presupposto processuale per l'applicazione della tortura, vedi B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 102-103.

⁷⁴ In primo luogo si osservò che nelle regole si parlava solo di torture inflitte agli eretici e non ai testi. La tortura dei testi si ritenne, perciò, lasciata alla discrezione del giudice, e siccome l'imputato poteva essere in ogni momento trasformato in teste, chiedendogli informazioni sui suoi complici, egli poteva anche essere torturato come tale (BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa Decretalium*, Regensburg 1860, q. I, c. XXV, 287). Altre volte, invece, dopo una prima applicazione della tortura sortita senza effetto, si ordinava che essa fosse continuata dopo un periodo di tempo, che poteva essere anche lungo, considerandosi come un'unica applicazione le varie sedute. Altre volte si torturava la vittima, esaminandola su di un solo punto, per poi interrogarla, con nuova tortura, su altri punti dell'accusa, considerati come fatti nuovi. In definitiva, si interpretava la proibizione di rinnovare la tortura nel senso che essa non poteva essere più applicata, quando tutti gli strumenti fossero stati sperimentati (HENRICUS A SEGUSIO, *Summa aurea*, Venetiis 1574, IV, 6, c. 21, 169). Le lacune della legge, dunque, vennero abilmente colmate dall'interpretazione dei giuristi, ma sempre secondo regole logiche e rigorose.

⁷⁵ Cfr. M. D'ALATRI, *Eretici e inquisitori*, II, 57-59; M. TANON, *Histoire des tribunaux*, 87-88.

sa pietà, convinti che quest'ultima, in tal caso, ostacolava l'opera di Dio, di cui essi erano umili servitori, così come un padre, con animo affranto, castiga il proprio figlio sapendo di agire nel suo interesse⁷⁶.

Uomini, capaci di macerarsi in ogni sorta di penitenze anche corporali, non potevano commuoversi eccessivamente per i patimenti di coloro che si erano volontariamente abbandonati a Satana. Il dolore era, per gli inquisitori, che conducevano essi stessi una vita assai austera, un mezzo di purificazione, di catarsi personale⁷⁷: se Dio aveva sofferto sulla croce per i peccati altrui e ogni giorno rinnovava il suo cruento sacrificio sugli altari di tutto il mondo cristiano, innalzando l'uomo attraverso la sofferenza e purificandolo con le fiamme del purgatorio, o punendolo eternamente con le fiamme dell'inferno, i patimenti inflitti agli eretici rappresentavano, precisamente, un modo di espiazione delle colpe per la riconciliazione con Dio –qualora costoro si pentissero e confessassero i loro crimini– o di anticipazione della dannazione eterna, qualora essi ostinatamente non recedessero dalla loro scelta peccaminosa⁷⁸.

La spaventosa escatologia medievale, con le sue minacce di supplizi eterni e terribili, faceva pensare che era ben poca cosa infliggere sofferenze a uno, due, cento, mille o più persone incallite nei loro errori e sorde a ogni ammonizione, se con ciò si potevano evitare crisi sociali nelle quali milioni di innocenti e illusi sarebbero periti, e più ancora salvare le anime di costoro dal tremendo contagio che conduceva alla morte spirituale⁷⁹. La vita umana, nel Medioevo, valeva poco o nulla: in un clima di pestilenze, guerre, carestie, sconvolgimenti sociali e stermini di intere popolazioni –che oggi non è possibile neanche lontanamente immaginare–, a uccidere un uomo bastavano i motivi più futili, le ragioni più banali e insignificanti⁸⁰.

Solo esaminando in tale ottica l'attività degli inquisitori, è possibile collocare la tortura in una dimensione teologica che possiede un fondamento solido e una giustificazione logica, chiara e precisa. Le varie tipologie di tortura,

⁷⁶ Questa è l'opinione di C. DOUAIS, *Les albigeois: leurs origines et l'action de l'Église au XII siècle*, Paris 1879, 63-64.

⁷⁷ Circa la funzione purificatrice del dolore fisico, nell'escatologia medievale, cfr. L. MOULIN, *L'Inquisizione sotto inquisizione*, Cagliari 1992, 73.

⁷⁸ Tale visione della società e del contesto socio-culturale medievale è offerta da B. J. MARSOLIER, *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie 1693, 151-152.

⁷⁹ *Ibid.*, 153.

⁸⁰ Sulla diversa impostazione etico-religiosa che spingeva ad attribuire un valore peculiare alla vita umana ben diverso da quello attuale, cfr. M. ROQUEBERT, *I Catari. Eresia, crociata, inquisizione dal XI al XIV secolo*, Milano 2003, 32-33.

dunque, entro tale cornice sociale, politica, religiosa e culturale non possono, dunque, suscitare troppo scalpore: si usava generalmente la questione (*quaestio*: interrogatorio)⁸¹ dell'acqua, la questione del fuoco, la strappata, la ruota, il cavalletto, gli stivaletti. Prima di sottoporre a tortura il reo, in ogni caso, lo si faceva giurare sempre di dire la verità⁸².

Per la questione dell'acqua, per esempio, si faceva inghiottire all'accusato una gran quantità di acqua a mezzo di un imbuto (cinque litri per la questione ordinaria, dieci per quella straordinaria), sottoponendo poi il ventre smisuratamente gonfio a forti pressioni⁸³.

Per la questione del fuoco si spalmavano le piante dei piedi del suppliziando con del grasso, avvicinandole poi sempre più a un braciere acceso, e tormentandolo contemporaneamente in varie parti del corpo con tenaglie roventi⁸⁴.

La strappata si eseguiva legando il paziente a una corda per le braccia rovesciate sul dorso, e alzandolo poi per mezzo di una puleggia. Dopo averlo tenuto per un po' di tempo sospeso, lo si lasciava piombare con violenza fino a pochi centimetri da terra, arrestando quindi di colpo la sua caduta, in modo da slogargli tutte le giunture. Il supplizio poteva essere aggravato, legando dei pesi ai piedi della vittima⁸⁵.

Lo stivaletto era costituito da quattro tavole legate, due internamente e due esternamente, alle gambe del paziente. Dei cunei (quattro per la questione ordinaria e otto per quella straordinaria) erano posti fra le tavole interne e affondati a colpi di mazza⁸⁶.

In caso di invincibile ostinazione il condannato sperimentava uno a uno i vari strumenti che gli venivano presentati e poi, previa la solita rituale esortazione a confessare, applicati. Quando il torturato dichiarava finalmente di avere desiderio di parlare si sospendeva l'operazione e il boia lo conduceva in una stanza attigua, dove le sue confessioni venivano raccolte dal cancelliere *ad tormenta*⁸⁷. Ogni confessione, strappata con la tortura, doveva però essere

⁸¹ Sull'origine storica e circa il significato giuridico del termine *quaestio*, cfr. P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, Lugduni 1537, 12.

⁸² Le ragioni filosofiche e la valenza religiosa di un tale giuramento sono analizzati da J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves*, 162.

⁸³ Così B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 71.

⁸⁴ *Ibid.*, 72.

⁸⁵ *Ibid.*, 72-73.

⁸⁶ Cfr. N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 123.

⁸⁷ *Ibid.*, 125-126; L. SPRENGHER, *Malleus maleficorum*, 92.

confermata in seguito, generalmente alcuni giorni dopo, con giuramento, non potendosi ritenere valido mezzo di prova le sole ammissioni estorte con il supplizio⁸⁸.

Nel processo verbale che si redigeva in tale occasione, si dichiarava che la confessione era stata resa spontaneamente e senza l'uso di violenza⁸⁹. In genere, il timore di essere nuovamente torturato faceva sì che le deposizioni fossero confermate. Tuttavia, se l'imputato sottoposto a tormenti aveva confessato il suo delitto, e poi ritrattava la confessione, veniva accusato di spergiuro o di mendacio e punito per tali ultimi crimini⁹⁰.

La tortura, dunque (meglio definita, si è detto, nel linguaggio giuridico-canónico *quaestio*), era un *supplicium veritatis*, ma non uno strumento per estorcere la verità ad ogni prezzo⁹¹. Si è pure precisato che si trattava di un gioco giudiziario rigoroso, la cui origine era individuabile nelle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: ordalie, duelli giudiziari, giudizi di Dio, che –per la loro natura di veri e propri combattimenti tra esseri umani, celebrati in balia delle insidie della natura⁹²– si caratterizzavano per il principio dell'equivalenza processuale delle parti e della funzione arbitrale del giudice⁹³.

L'inquisitore, lo si è accennato, non imponeva la tortura senza correre, da parte sua, dei rischi, anche a prescindere dal pericolo di veder morire il sospettato (con le sanzioni che ne derivavano a carico del primo): egli metteva nel *duello* una posta, ossia gli elementi di prova che aveva già raccolto⁹⁴, poiché la regola –tassativamente osservata durante il Medioevo– voleva che se l'accusato non avesse confessato, resistendo a tutte le prove cui fosse stato sottoposto, l'inquisitore sarebbe stato costretto ad abbandonare l'accusa, e l'imputato non avrebbe mai potuto essere condannato alla pena prevista per il crimine che gli

⁸⁸ Questo è il punto di vista di P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, 35-37.

⁸⁹ *Ibid.*, 39-42.

⁹⁰ *Ibid.*, 46-47.

⁹¹ Vedi J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves*, 170-171.

⁹² In tal senso J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves*, 43-45; P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, 64-66.

⁹³ M. FOUCAULT, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976, 45; P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, 62-63. Sulla specifica questione della parità processuale delle parti e della funzione arbitrale del giudice nel giudizio accusatorio, cfr. C. TAMMARO, *L'atto introduttivo («denuntiatio») e la fase preliminare del processo penale canonico in epoca basso-medievale: rilievi storico-giuridici*, *Ius Canonicum* 48 (2008) 227-245.

⁹⁴ Cfr. P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, 67; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, 519.

si voleva far confessare tramite la *quaestio* (normalmente la pena capitale, data la natura di *extrema ratio* della tortura)⁹⁵.

Ciò evidentemente avrebbe danneggiato la fama e la reputazione dell'inquisitore, inducendolo a essere meno temerario e imprudente nel disporre tale misura coercitiva per l'avvenire⁹⁶. Nella tortura, dunque, vi era inchiesta, vi era crudeltà, ma anche duello paritario.

Ma soprattutto la tortura si collegava direttamente alle ordalie o ai giudizi di Dio, perché con essa effettivamente si invocava l'intervento di Dio nel processo⁹⁷. Il giudice, infatti, pur essendo parte del duello, veniva contemporaneamente ad incarnare il ruolo di tutore della giustizia divina e dell'interesse pubblico ecclesiale all'accertamento della verità ed alla repressione del delitto. Ma il trionfo del bene sul male era possibile a condizione che il reo, sottoposto a tortura, confessasse il proprio delitto⁹⁸. La tortura, perciò, tendeva naturalmente alla confessione dell'accusato, che a sua volta costituiva il simbolo visibile della sconfitta del male⁹⁹.

La confessione, purchè effettuata nelle forme dovute (preceduta da giuramento *de veritate dicenda*, formulata davanti al tribunale competente, confermata successivamente per iscritto, ecc.), scaricava infatti l'accusatore dalla preoccupazione di fornire ulteriori prove di colpevolezza, e rappresentava la sola via per cui la procedura coercitiva perdesse tutto ciò che essa aveva di autorità univoca ed arbitraria e divenisse una vittoria effettivamente e ritualmente riportata sul reo¹⁰⁰.

Il solo modo affinché la verità divina e quella proclamata dall'autorità ecclesiastica –che era rappresentante di Dio in terra– coincidessero ed esercitassero tutto il loro potere, era che il criminale prendesse su di sé il proprio delitto, e dichiarasse lui stesso ciò che era stato sapientemente e segretamente costruito dal giudice istruttore¹⁰¹.

Il reo che confessava veniva, in definitiva, a rivestire il ruolo della verità vivente, simbolicamente e ritualmente manifestata, a seguito di una battaglia tra giudice ed accusato (bene e male), vinta dal primo.

⁹⁵ P. DE MARSILIIS, *Tractatus de quaestionibus*, 70.

⁹⁶ *Ibid.*, 72-73.

⁹⁷ Così G. PATETTA, *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890, 43; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité*, 521-522.

⁹⁸ G. PATETTA, *Le ordalie*, 45, 71.

⁹⁹ *Ibid.*, 47-49.

¹⁰⁰ *Ibid.*, 32-38.

¹⁰¹ Cfr. G. PATETTA, *Le ordalie*, 43-44; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité*, 522; J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves*, 172.

5. LA PROVA TESTIMONIALE QUALE MEZZO DI PROVA NEL PROCESSO PENALE MEDIEVALE

Mancando la confessione, la prova era ricercata innanzitutto a mezzo di testimonianze. Le testimonianze, come tali, avevano un valore raramente decisivo nel processo, data la particolare materia sulla quale esso verteva, e venivano essenzialmente raccolte per indurre l'imputato a confessare¹⁰².

Grande peso era attribuito alla voce pubblica (*publica fama per facta notoria*), raccolta appunto tramite le testimonianze¹⁰³. L'età dei testi veniva raramente indicata nei verbali, sui quali, pure, erano minuziosamente annotate le loro qualità concrete, ma pare che l'età minima per rendere testimonianza in giudizio si aggirasse intorno ai quattordici anni¹⁰⁴.

In genere non vi erano ostacoli o limiti particolari a ricevere una deposizione; essendo l'eresia un delitto eccezionale, in deroga ad ogni norma di diritto comune, anche gli eretici, gli ebrei e le persone di pessima o dubbia fama potevano essere sentite dal giudice¹⁰⁵. Lo stesso imputato, relativamente ai complici, era trattato come teste, e come tale era torturabile¹⁰⁶.

I più prossimi congiunti ed i servi potevano deporre contro l'accusato, ma non in suo favore, e ciò perché si riteneva che l'eresia dovesse troncargli ogni legame umano. La stessa norma era osservata nei confronti degli eretici, al fine di evitare che, per aiutare un confratello, essi lo facessero sfuggire alla giustizia¹⁰⁷.

Nessuna ragione poteva motivare il rifiuto di rendere testimonianza, ed ai testi sospetti di falsità o di reticenza poteva applicarsi la tortura ancor più largamente che agli imputati¹⁰⁸. Prima della deposizione, il giudice rammentava al teste le severe pene stabilite per la falsa testimonianza, lo interrogava attentamente per accertarsi che non fosse stato subornato, e gli faceva prestare giuramento *de veritate dicenda*, e di mantenere il segreto più assoluto¹⁰⁹. Sen-

¹⁰² Sulle caratteristiche e il valore della prova testimoniale, esaminati in maniera sintetica ma comunque esaustiva, cfr. A. S. TURBERVILLE, *Medieval Heresy*, 78-79.

¹⁰³ Ciò in ossequio all'antico e famoso aforisma *vox populi, vox Dei* (cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 135).

¹⁰⁴ Questa è l'opinione di T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum*, 110.

¹⁰⁵ B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 136.

¹⁰⁶ Così L. SPRENGHER, *Malleus maleficorum*, 56-57.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 58.

¹⁰⁸ L'obbligo di rendere testimonianza rientrava infatti nel dovere generale di ciascun fedele di collaborare con l'Inquisizione per l'accertamento della verità, e di non intralciare l'operato dei giudici, a pena di essere considerati a propria volta come eretici (*ibid.*, 60).

¹⁰⁹ Cfr. B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 137-138.

za informarlo mai dell'oggetto circa il quale era chiamato a deporre, domandava al teste se avesse visto o udito qualcosa, che fosse o sembrasse contraria alla fede cattolica od ai diritti dell'Inquisizione¹¹⁰.

Con tali domande generiche era facile ottenere preziose informazioni che, annotate sull'apposito registro, potevano essere utilizzate o strumentalizzate per avere ulteriori notizie, dall'imputato o da altri testi, oppure per avviare nuovi procedimenti, aprendo le relative indagini preliminari¹¹¹.

Il teste veniva poi interrogato dettagliatamente sulla specifica vicenda per cui era causa, in modo da non lasciargli capire, tuttavia, che cosa si tendeva realmente ad accertare¹¹². I confronti fra testi ed imputati, e di testi fra loro (cd. *interrogatori incrociati* delle moderne legislazioni processual-penalistiche) furono praticamente inutilizzati, per il principio della segretezza delle singole deposizioni raccolte, e perché molte volte i nomi stessi dei testimoni dovevano rimanere avvolti nell'ombra¹¹³.

6. OSSERVAZIONI CANONICO-PROCESSUALI SULLA PERIZIA E L'ISPEZIONE GIUDIZIARIA

Le testimonianze assunsero, gradualmente, il ruolo di principale prova indiretta, allorché vennero escluse, in maniera quasi assoluta, le ordalie o giudizi di Dio ed i duelli giudiziari, antichi e speciali mezzi di prova escogitati per sormontare la difficoltà creata dal diritto barbarico, che esigeva, per potersi pronunciare una condanna, la deposizione giurata di almeno due testi oculari o *de visu*¹¹⁴.

¹¹⁰ In tal senso N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 81.

¹¹¹ Cfr. R. GARCÍA CARCEL, *L'Inquisizione*, Milano 1994, 67-68. In realtà questo autore fornisce un quadro negativo di tale situazione, perché comportava uno stato generale di sospetto e di timore diffuso tra la popolazione, dato che chiunque poteva essere in qualunque momento accusato, anche ingiustamente, e condotto dinanzi all'inquisitore per ulteriori accertamenti, il che mal si conciliava con la funzione pastorale della Chiesa.

¹¹² Di quest'avviso è G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, 96. Si è più volte ripetuto, tuttavia, che su tale punto gli storici del processo inquisitorio canonico non sono concordi; taluni autori (ad esempio T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis*, 105, 146; ma anche G. MOLLAT, *Manuel de l'inquisiteur*, 77) ritengono che la specificità delle accuse mosse all'imputato dovesse rendersi nota, astrattamente, fin dal momento dell'arresto o della comparizione di quello davanti all'inquisitore, in modo tale da sapere anche i testi, in anticipo, *sicut genus*, cosa il giudice intendesse chiedere o sapere da loro.

¹¹³ Cfr. in proposito F. ARNOULD, *Histoire de l'Inquisition*, Paris 1869, 120.

¹¹⁴ Così T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis*, 98.

Erano, inoltre, ammesse senza limiti particolari le perizie e le ispezioni giudiziarie, molto usate soprattutto nei processi per magia. Nel primo caso, si trattava di un responso pronunciato da un esperto in medicina e in scienze della natura, redatto generalmente in forma scritta¹¹⁵.

Il perito, nominato dall'inquisitore, doveva rispondere a specifici quesiti formulati dallo stesso giudice, allo scopo di gettare luce su avvenimenti apparentemente sovrannaturali ed inspiegabili¹¹⁶. Nella seconda ipotesi era lo stesso magistrato che, assistito dai propri ausiliari, procedeva ad entrare –se del caso anche con l'uso della forza– in un dato luogo, per ispezionarlo allo scopo di reperirvi oggetti, documenti, e tutto ciò che fosse necessario o utile ai fini del processo¹¹⁷.

Come nel diritto romano, la perizia non vincolava affatto il giudice; Innocenzo III stabilì espressamente, in proposito, che i periti non dovessero in alcun caso sostituirsi ai magistrati, ma essere semplicemente di loro aiuto, nel chiarire questioni tecniche e scientifiche che il giudice non fosse in grado di risolvere da solo¹¹⁸.

I periti non potevano rifiutare la loro opera, che di solito non era retribuita, e giuravano nelle mani dell'inquisitore, che li vincolava anche a conservare il segreto su quanto avrebbero fatto, visto ed udito nell'espletamento del loro incarico¹¹⁹. Una singolare perizia, peraltro non infrequente, fu quella giuridica, oggi normalmente in disuso. Se si presentava l'esigenza di fornire soluzione ad un arduo problema di diritto, l'inquisitore poteva ricorrere, per un consulto, ad un autorevole giusperito, il quale forniva, a voce o per iscritto, il suo parere¹²⁰.

Lo stesso Eymeric consigliava esplicitamente agli inquisitori, nel proprio manuale, di aver sempre a disposizione, per ogni evenienza, un perito del genere¹²¹.

¹¹⁵ Sull'istituto della perizia cfr. ampiamente I. BORDONI, *Manuale consultorum*, 123-124. Sull'ispezione giudiziaria è possibile esaminare alcune note procedurali fornite da C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 167.

¹¹⁶ Circa le qualità ed i titoli che doveva per lo più possedere il perito per prestare il proprio *munus* presso il Tribunale dell'Inquisizione, cfr. I. BORDONI, *Manuale consultorum*, 123.

¹¹⁷ In tal senso C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, 167.

¹¹⁸ In ordine alla funzione meramente ausiliaria, in ambito tecnico-scientifico, del perito, vedi le considerazioni storico-canoniche formulate da M. DA COMO, *Lucerna inquisitorum*, 187-188.

¹¹⁹ La formula del giuramento del perito dinanzi all'inquisitore è contenuta in B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 254, nota 2.

¹²⁰ Sulla perizia giuridica, le cui origini sono individuabili nel processo romano, vedi un accenno in C. DOUAI, *L'inquisition*, 100.

¹²¹ N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, 56, 99.

7. BREVI CENNI SULLA VALUTAZIONE DELLE PROVE DA PARTE
DEL GIUDICE NELLA FASE ISTRUTTORIA

Finita l'istruttoria, ai giudici spettava di valutare le prove raccolte e decidere se l'imputato potesse ritenersi colpevole, anche in mancanza di una confessione. Era massima costante di non pronunciare *nullius condemnationem sine confessione vel lucidis et apertis probationibus*. Il concilio di Narbonne del 1244 aveva, infatti, ammonito che nessuno dovesse essere condannato, senza che fosse stato rigorosamente provato il suo delitto¹²².

La valutazione della prova non era normalmente lasciata alla libera coscienza del giudice, ma ottenuta mediante un sistema di computo aritmetico e formale delle risultanze processuali, detto sistema delle *prove legali*, accuratamente disciplinato dalla legge e ritenuto idoneo ad eliminare ogni arbitrio¹²³.

Il giudice, per condannare, doveva riunire un numero di prove necessarie e sufficienti, determinate in precedenza dalla legge. Raggiunte tali prove, la condanna doveva seguire di diritto, indipendentemente dal convincimento del giudicante. Come si può comprendere, il sistema era completamente diverso da quello vigente nel moderno ordinamento canonico, ove è necessario il raggiungimento della certezza morale da parte del giudice, per poter emanare la relativa sentenza¹²⁴.

Le prove potevano essere, nel processo inquisitorio, piene, semipiene, indiziali e congetturali. Due prove semipiene formavano una prova piena. Il valore delle testimonianze variava secondo le persone, la loro religione, età, stato, sesso. La credibilità di un chierico era, ad esempio, superiore a quella di un laico; i servi, gli infami, i vagabondi, i mendicanti, le donne di malaffare, i pregiudicati ed i concubinari per principio erano poco attendibili, per cui era stabilito a priori quante unità di ognuna di tali categorie sociali occorressero per formare una prova piena¹²⁵.

In nessuna ipotesi, però, un solo teste bastava a far ritenere provata una determinata circostanza (*vox unius vox nullius*), né le presunzioni –anche se

¹²² In proposito cfr. J. THOMAS DEL BENE, *De officio S. Inquisitionis*, 231.

¹²³ Sul sistema delle prove legali nella storia del processo penale, in generale, vedi J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves*, 190-192.

¹²⁴ Sul principio della certezza morale del giudice nel pronunciare la sentenza nell'attuale ordinamento canonico, con particolare riferimento all'ambito giuridico-matrimoniale, cfr. J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo canonico matrimoniale*, *Il Diritto Ecclesiastico* 1 (1998) 758-802.

¹²⁵ Sulla tipologia ed il valore delle prove nel sistema inquisitorio medievale, cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, 179-180.

forti– potevano giustificare una condanna. Per alcuni giuristi, due testi erano generalmente sufficienti a formare una prova piena (*ubi numerus testium non adicitur etiam due sufficiunt*), ma qualche canonista ne richiedeva di più¹²⁶.

Il sistema della prova legale limitava considerevolmente abusi ed arbitrii nella valutazione degli assunti istruttori, ed escludeva la possibilità di fornire alla prova dubbia un'interpretazione favorevole all'imputato. Era, del resto, regola comune del diritto medievale di presumere, in ogni caso, colpevole l'imputato (*in dubio standum est contra reum*)¹²⁷.

8. CONSIDERAZIONI FINALI

Con le osservazioni che precedono si è analizzato, dunque, il funzionamento di quella parte del processo penale medievale che va sotto il nome di *fase istruttoria*, ossia la fase della ricerca, raccolta e valutazione delle prove.

E' stata esaminata, preliminarmente, la questione dell'origine del processo inquisitorio canonico e della sua graduale caratterizzazione e differenziazione rispetto al tradizionale processo accusatorio, che aveva inizio col gesto di un privato cittadino di accusare l'autore di un'infrazione alla legge penale, lesiva di un diritto proprio o del suo casato, o anche dannosa per un interesse pubblico (*crimina o scelera publica*).

Successe, infatti, che i Vescovi, già investiti di poteri disciplinari, cominciarono ad essere normalmente scelti come arbitri ed autorevoli compositori di qualunque dissidio tra i chierici, ed a sedere in vere corti di giustizia chiamate sinodi. Dato che essi ispiravano più fiducia ai litiganti che non i giudici ordinari, spesso corrotti e poco istruiti, anche i laici presero a servirsi senza esitazioni della loro opera.

La giurisdizione episcopale non venne, tuttavia, a collocarsi in una situazione di concorrenza con quella laica, ma conservò sempre la prerogativa di un tribunale arbitrale, alle decisioni del quale le sanzioni spirituali, di cui disponeva, conferivano singolare autorità. Dopo le invasioni barbariche, la Chiesa progressivamente reclamò il privilegio di conoscere e dirimere tutte le controversie civili e criminali dei chierici.

¹²⁶ Secondo G. Castro prova piena per la condanna era costituita esclusivamente da tre testimonianze di cittadini degni di fede (*De justa haereticorum punitione*, 112).

¹²⁷ Sul principio di presunta colpevolezza nel processo inquisitorio medievale, cfr. B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, 23.

Giudice ecclesiastico in ogni diocesi era l'ordinario, sostituito, se del caso, dal proprio vicario. Dal XIII secolo venne nominato sistematicamente uno speciale funzionario, chiamato *officialis*.

La procedura criminale, osservata dalle magistrature ecclesiastiche, trovava il suo fondamento giuridico nel diritto di Giustiniano, accresciuto e modificato da alcuni elementi presi in prestito ai procedimenti disciplinari canonici. Tale quadro dei fatti costituì il presupposto storico-sociale per l'affermarsi della procedura inquisitoria.

Si è detto che il primo contatto tra inquisitore ed imputato in sede istruttoria aveva come obiettivo quello di ottenere un'ampia confessione (confessione giudiziale), che acquietasse la coscienza del giudice; è stato, dunque, minuziosamente descritto lo svolgimento della prima udienza di comparizione.

L'imputato compariva davanti ai suoi giudici, mentre un cancelliere era pronto ad annotare ogni domanda e relativa risposta. In primo luogo venivano individuate le generalità del reo –chiedendogli chi fosse, da dove venisse, se avesse qualcosa da dire e se conoscesse le ragioni per le quali era stato citato davanti al tribunale o arrestato– e lo si esortava paternamente a confessare i suoi delitti, se desiderava che gli fosse usata compassione e gli fosse evitato di sperimentare i rigori della legge.

Ricomparso, poi, dinanzi ai suoi giudici, per un secondo interrogatorio, l'imputato doveva giurare sul Crocifisso e sui Vangeli di dire la verità su quanto gli sarebbe stato chiesto e di osservare il più scrupoloso silenzio su tutto quello che sarebbe stato detto o fatto alla sua presenza (giuramento *de veritate dicenda*).

Nell'ambito della disamina dei mezzi di prova utilizzati nel processo inquisitorio, è stato innanzitutto dettagliatamente analizzato l'interrogatorio formale dell'imputato e la cd. *purgatio canonica*.

In seguito, è stata adeguatamente affrontata l'indagine sulla tortura come rimedio istruttorio, esaminandone i presupposti sociali, politici e culturali, il fondamento giuridico ed i limiti di applicazione, il fondamento teologico e le tipologie di supplizio.

Infine, sono state delineate, nei loro elementi fondamentali, gli ultimi strumenti di prova tipici del processo inquisitorio: la prova testimoniale, la perizia e l'ispezione giudiziaria e lo studio si è concluso trattando, per cenni essenziali, i più importanti criteri di valutazione delle prove da parte del giudice.

Bibliografia

- ALBERGHINI, T., *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi 1642.
- ANSELMUS LUCENSIS, *Collectio canonum*, Florentiae 1523.
- ARNOULD, F., *Histoire de l'Inquisition*, Paris 1869.
- BEAUCHET, J., *Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France*, Nouvelle Revue Historique du Droit 2 (1884) 134-157.
- BELDA INIESTA, J., *Il Trattamento Canonico dell'eretico fino all'epoca medievale*, Apollianis 88 (2015) 441-485.
- BERNARDUS PAPIENSIS, *Summa Decretalium*, ed. K. Laspeyres, Regensburg 1860.
- BORDONI, I., *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693.
- BURMAN, E., *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984.
- CAMILLERI, R., *La vera storia dell'Inquisizione*, Casale Monferrato 2001.
- CARDINI, F., *L'Inquisizione*, Firenze 1998.
- CARENA, C., *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669.
- CASTRO, G., *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566.
- Corpus Iuris Canonici*, ed. E. Friedberg, pars II, *Decretalium collectiones*, VII voll., Lipsiae 1879.
- DA COMO, M., *Lucerna inquisitorum haereticae pravitatis et eiusdem tractatus de strigibus*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1584.
- D'ALATRI, M., *E l'Inquisizione? Tabù e realtà sul Tribunale della Fede*, Roma 1959.
- , *Eretici e inquisitori*, II voll., Roma 1986.
- DE CAUZONS, E., *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris 1909.
- DEDIEU, J. P., *L'Inquisizione*, Milano 1990.
- DE MARSILIIS, P., *Tractatus de quaestionibus*, Lugduni 1537.
- DOLLINGER, H., *Beitrag zur sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen 1890.
- DONDAINE, A., *Le Manuel de l'Inquisiteur (1230-1330)*, Archivium Fratrum Praedicatorum 17 (1947) 85-194.
- DOUAIS, C., *L'inquisition. Ses origines, sa procedure*, Paris 1906.
- , *Les albigeois, leurs origines et l'action de l'Église au XII siècle*, Paris 1879.
- DUCHESNE, L., *Storia della Chiesa antica*, III voll., Roma 1911.
- DUPIN, J., *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie 1716.

- DUPRÉ THESEIDER, E., *Recension de A. Borst, Die Katharer (Schriften der Monumenta Germaniae Historica)*, Stuttgart 1953, *Rivista storica italiana* 67 (1955) 574-581.
- EISMEIN, F. M., *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881.
- EYMERIC, N., *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585.
- FICKER, J., *Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei*, *Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung* 1 (1880) 57-82.
- FOUCAULT, M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1976.
- GARCÍA CARCEL, R., *L'Inquisizione*, Milano 1994.
- GOUYET, B., *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colonie 1759.
- GUI, B., *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Paris 1886.
- GUIRAUD, J. B., *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, II voll., Paris 1935.
- GUY, F., *Guidonis Fulcodii cardinalis et postea summi pontificis Clementis IV quaestiones quindecim ad inquisitores*, cum Caesaris Carena adnotationibus, Lugduni 1669.
- HAMILTON, B., *L'Inquisizione medievale*, Manchester 1981.
- HAVAS, C., *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947.
- HAVET, J., *L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusq'au XIII siècle*, in IDEM, *Oeuvres complètes*, Paris 1896, 117-180.
- HENNER, C., *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstliche Ketzergerichte*, Leipzig 1890.
- HENRICUS A SEGUSIO, *Summa aurea*, Venetiis 1574.
- HOFFMANN, G., *Geschichte der Inquisition*, Frankfurt 1878.
- KESZLER, G., *L'Inquisizione: suo valore religioso, politico e sociale*, in AA. VV., *Scienza e religione. Studi per i tempi presenti*, Roma 1984, 5-63.
- LEA, H. C., *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887.
- LEGRAND, M., *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles 1911.
- LÉVY, J. P., *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*, Paris 1939.
- Magnum Bullarium Romanum*, ed. taurinense, XXV voll., Augustae Taurinorum 1858.
- MAISONNEUVE, H., *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942.
- MARSOLLIER, B. J., *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie 1693.

- MOLINIER, C. A., *L'Inquisition dans le midi de la France au XIII et XIV siècles*, Paris 1880.
- MOLLAT, G., *Manuel de l'inquisiteur*, in AA. VV., *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II, Paris 1927.
- MOULIN, L., *L'Inquisizione sotto inquisizione*, Cagliari 1992.
- NEGRI, L., *False accuse alla Chiesa*, Casale Monferrato 1997.
- PAOLINI, L., *L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema*, in AA. VV., *Lo spazio letterario del Medioevo*, II voll., Roma 1994.
- PAPPALARDO, F., *Lo scandalo dell'Inquisizione. Tra realtà storica e leggenda storiografica*, in AA. VV., *Processi alla Chiesa. Mistificazione e apologia*, a cura di F. Cardini, Casale Monferrato 1995, 353-371.
- PATETTA, G., *Le ordalie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato*, Torino 1890.
- PEGNA, F., *Litterae apostolicae diversorum romanorum pontificum pro officio SS. Inquisitionis ab Innocentio III pontifice maximo usque ad haec tempora*, Romae 1579.
- PEYRAT, N., *Histoire des Albigeois. Les Albigeois et l'Inquisition*, Paris 1870.
- ROQUEBERT, M., *I Catari. Eresia, crociata, inquisizione dal XI al XIV secolo*, Milano 2003.
- ROUSSEAUD DE LA COMBE, G., *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741.
- RUPHINUS, *Summa canonum*, Parmae 1536.
- SBRICCOLI, M., *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in AA. VV., *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire-Vigueur – C. Paravicini, Palermo 1991, 17-32.
- SICARDUS CREMONENSIS, *Summa canonum*, Mediolani 1458.
- SPRENGHER, L., *Malleus maleficorum*, Coloniae 1489.
- STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa canonum*, Augustae Taurinorum 1562.
- TAMBURINI, P., *Storia generale dell'Inquisizione corredata da rarissimi documenti*, Foggia 1998.
- THOMAS DEL BENE, J., *De officio S. Inquisitionis circa haeresim cum bullis tam veteribus quam recentioribus ad eandem materiam seu ad idem officium spectantibus*, Lugduni 1666.
- ZANELLA, G., *L'Inquisizione medievale: tra ideologia e metodologia*, in AA. VV., *L'Inquisizione romana: metodologia delle fonti e storia istituzionale*. Atti del seminario internazionale di Montereale Valcellina, 23-24 settembre 1999, a cura di A. Del Col e G. Paolin, Trieste 2000, 15-31.
- , *La macchina inquisitoriale*, in AA. VV., *Storiografia e Inquisizione. Metodologia, fonti, interpretazione*, Atti del seminario di studi, 29 novembre 2001, Viterbo 2002.

COMENTARIOS Y NOTAS
